

REGIONE TOSCANA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI
Sede Legale Largo Brambilla n. 3 – 50134 Firenze

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della Deliberazione	387
Data della Deliberazione	31-05-2024
Oggetto della Deliberazione	Protocollo di intesa tra l'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI e ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A. per lo sviluppo di sinergie in materia ambientale

Struttura Proponente	AFFARI GENERALI
Direttore della Struttura	MASOTTI ENRICO
Responsabile del procedimento	MASOTTI ENRICO

Immediata Esecutività	NO
------------------------------	----

II DIRETTORE UOC AFFARI GENERALI

Visto il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 502 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 Ottobre 1992, n. 421”* e smi;

Vista la Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n. 40 *“Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”* e smi;

Preso atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e smi, art. 6, è il Dr. Enrico Masotti, Direttore della Struttura U.O.c Affari generali;

Premesso che l'art.1 comma 1 bis della Legge n. 241 del 1990 riconosce l'autonomia negoziale della pubblica amministrazione la quale nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente;

Dato atto che Alia Servizi Ambientali spa è una società a capitale interamente pubblico che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti nella Toscana centrale ed eroga servizi ambientali in 58 Comuni compresi tra le Province di Firenze, Prato e Pistoia, per circa 1,5 milioni di abitanti.

Preso atto che in occasione di un incontro, tenutosi in data 28 marzo 2024, tra la Direzione Aziendale dell'AOUC ed Alia Servizi Ambientali spa si è convenuto sulla possibilità di sottoscrivere un protocollo di intesa finalizzato ad avviare un percorso condiviso di iniziative in materia ambientale e di gestione dei rifiuti, problematiche queste che, pur se affrontate dai diversi punti di vista propri delle rispettive mission aziendali, richiedono alle parti di progettare e condividere complessi modelli organizzativi e strategie di intervento comuni.

Considerato che la stipula del protocollo di intesa ha, quali obiettivi operativi, quelli di avviare pratiche virtuose ed innovative in materia di sostenibilità ambientale e, per quanto di comune interesse, nella gestione dei rifiuti sanitari prodotti all'interno del Campus di Careggi.

Sottolineato che tale comunanza di intenti si focalizza, in particolare, sulle dinamiche di svolgimento del complesso ciclo di gestione dei rifiuti sanitari anche in un'ottica di sostenibilità *green oriented* a favore dell'intera comunità di riferimento e punta alla realizzazione di progettualità atte a rivedere, implementare, migliorare e svilupparne percorsi condivisi funzionali al raggiungimento di questi scopi.

Vista l'allegata bozza di “Protocollo di intesa tra l'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI e ALIA SERVIZI AMBIENTALI spa per lo sviluppo di sinergie in materia ambientale”.

Preso atto che la proposta di sottoscrizione dell'allegato protocollo di intesa non comporta oneri a carico dell'AOU Careggi ma rappresenta il riferimento giuridico\contrattuale per un successivo e futuro sviluppo di singole progettualità ed eventi formativi ed informativi sui temi di interesse;

Attestata la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

Visti:

- la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i.
- l'Atto Aziendale di cui al provvedimento del Direttore Generale n. 547 del 06.08.2014 e s.m.i.

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

1. **di approvare** lo schema di “Protocollo di intesa tra l'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI e ALIA SERVIZI AMBIENTALI spa per lo sviluppo di sinergie in materia ambientale” di durata annuale prorogabile, di cui all'Allegato 1 del presente atto;

2. **di dare atto che** dalla sottoscrizione del protocollo non derivano oneri a carico del Bilancio aziendale;
3. **di provvedere**, con successiva comunicazione, all'individuazione dei rappresentanti aziendali all'interno della costituenda cabina di regia prevista nel protocollo;
4. **di inviare** copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale di quest'Azienda ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. 40/2005.

**Il Direttore U.O.c. Affari Generali
Dott. Enrico Masotti**

(firma acquisita digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana N° 61 del 7 Aprile 2023 con cui si nomina la Dr.ssa Daniela Matarrese Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi;

LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Direttore della U.O.C. Affari generali avente ad oggetto *"Protocollo di intesa tra l'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI e ALIA SERVIZI AMBIENTALI spa per lo sviluppo di sinergie in materia ambientale"*;

PRESO ATTO dell'attestazione della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale, espressa dal Dirigente che propone il presente atto;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Il Direttore Amministrativo

Dr. Dario Rosini

Il Direttore Sanitario

Dr.ssa Elvira Bianco

(Firme acquisite digitalmente)

DELIBERA

1. **di approvare** lo schema di "Protocollo di intesa tra l'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI e ALIA SERVIZI AMBIENTALI spa per lo sviluppo di sinergie in materia ambientale", di cui all'Allegato 1 del presente atto;
2. **di dare atto che** dalla sottoscrizione del protocollo non derivano oneri a carico del Bilancio aziendale;
3. **di provvedere**, con successiva comunicazione ad Alia Servizi Ambientali spa, all'individuazione dei rappresentanti aziendali all'interno della costituenda cabina di regia prevista nel protocollo;
4. **di inviare** copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale di quest'Azienda ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. 40/2005;

5. **di incaricare** la UOC Affari Generali:

- di provvedere alla pubblicazione all'Albo on line, ai sensi della Legge 18 Giugno 2009 n° 69, art. 32 comma 1, consultabile sul sito WEB istituzionale;
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale entro il termine di cui alla Legge Regionale 24 febbraio 2005, n° 40 e smi, art. 42, comma 2;

**Il Direttore Generale
Dott.ssa Daniela Matarrese**

(Firma acquisita digitalmente)

Allegati:

Allegato 1: *“Protocollo di intesa tra l'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI e ALIA SERVIZI AMBIENTALI spa per lo sviluppo di sinergie in materia ambientale”*

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi predispone i suoi atti in originale informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.



**Azienda
Ospedaliero
Universitaria
Careggi**



**Servizio
Sanitario
della
Toscana**



PROTOCOLLO DI INTESA TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI E ALIA SERVIZI AMBIENTALI spa PER LO SVILUPPO DI SINERGIE IN MATERIA AMBIENTALE

Tra

l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, di seguito AOUC, con sede legale in Firenze, Largo Brambilla 3, ai fini del presente atto rappresentata dal Direttore Generale, dr.ssa Daniela Matarrese, giusto Decreto di nomina del Presidente della Giunta Regionale Toscana N° 61 del 7 Aprile 2023

e

Alia Servizi Ambientali S.p.A., di seguito "Alia", con sede legale in Firenze, Via Baccio da Montelupo n. 52, ai fini del presente atto rappresentata dal [•], nato a [•] il [•], nella Sua qualità di [•], in virtù [•].

di seguito anche denominate collettivamente "Parti" e ognuna singolarmente "Parte"

si conviene quanto segue:

- A) con la sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa le Parti si pongono l'obiettivo condiviso di avviare pratiche virtuose ed innovative in materia di sostenibilità ambientale e, per quanto di comune interesse, nella gestione dei rifiuti sanitari prodotti all'interno del Campus di Careggi.
Tale comunanza di intenti si focalizza, in particolare, sulle dinamiche di svolgimento del complesso ciclo di gestione dei rifiuti sanitari in un'ottica di sostenibilità *green oriented* a favore dell'intera comunità di riferimento e punta alla realizzazione di progettualità atte a rivedere, implementare, migliorare e svilupparne percorsi condivisi funzionali al raggiungimento di questi scopi;
- B) tal fine i firmatari istituiscono una **Cabina di regia** (di seguito Cabina) per il governo del presente Protocollo di Intesa, composta da due rappresentanti per ciascuna delle Parti, la quale è tenuta ad operare sempre nel rispetto della normativa di settore tempo per tempo vigente ed applicabile, ed alla quale sono affidati i seguenti compiti:
 - proposizione e definizione di strategie progettuali, anche innovative, in materia di tutela ambientale e gestione rifiuti quali, a mero titolo esemplificativo: la revisione dell'attuale processo di smaltimento dei rifiuti, attraverso una ridefinizione dei criteri per la loro classificazione, l'introduzione di tecnologie avanzate per la

sterilizzazione dei rifiuti sanitari a solo rischio infettivo, nel rispetto della normativa applicabile (art. 2, comma 1, lettera m) e 7, comma 2, del D.P.R. n. 254/2003, che rinvia alle norme UNI 10384/94), sviluppo di strumenti organizzativi per l'efficientamento del sistema di gestione dei rifiuti sanitari prodotti all'interno del Campus di Careggi e sperimentazione di forme di economia circolare, costituzione di una rete virtuosa di soggetti pubblici e privati nonché operatori del terzo settore impegnati nell'affermazione di politiche ambientali e di sostenibilità;

- affidamento dello sviluppo ed esecuzione delle progettualità a gruppi di lavoro misti individuati dalla stessa Cabina;
- monitoraggio e controllo sull'andamento delle attività progettuali;
- coinvolgimento progettuale di altri soggetti partner;

I lavori della Cabina sono coordinati da uno dei suoi membri individuato d'intesa tra le Parti. Le decisioni e le proposte assunte\avanzate dalla Cabina sono oggetto di valutazione ed approvazione da parte delle rispettive Direzioni dotate di poteri decisionali;

C) e Parti, nell'ambito del presente Protocollo di Intesa ed attraverso la Cabina di cui al punto B), promuovono altresì l'organizzazione di eventi formativi ed informativi in materia di sostenibilità ed innovazione ambientale, coinvolgendo altri Enti pubblici e/o privati che vi abbiano interesse o siano portatori di interessi diffusi in materia;

D) il presente Protocollo di Intesa rappresenta la cornice di riferimento per i successivi atti che siano ritenuti necessari per approvare, attuare e rendere operative le progettualità condivise nell'ambito della Cabina, ivi compresi accordi attuativi, procedure, convenzioni e ogni altro strumento giuridico-amministrativo, attivabile tra le Parti nel rispetto delle vigenti norme di legge e della regolamentazione di settore, col quale saranno definiti e regolati anche gli oneri economici assunti da ciascuna delle Parti;

E) mediante la sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa le Parti si impegnano reciprocamente a mantenere strettamente confidenziali tutte le Informazioni Riservate nei termini ed alle condizioni espresse nell'Accordo di riservatezza, allegato al presente documento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale. A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che sono da intendersi come Informazioni Riservate:

E.i. tutte le informazioni, inclusi tutti gli atti, documenti, notizie e dati di qualsiasi natura (anche se non specificatamente qualificate come "riservate"), d'ordine tecnico e/o commerciale, di proprietà e/o in uso e/o in possesso di Alia\AOUC, eventualmente fornite in qualsiasi forma (orale, scritta, grafica, dimostrativa), senza alcuna limitazione, da amministratori, dipendenti o consulenti di Alia\AOUC;

E.ii. il know-how aziendale, i segreti industriali, le analisi, i procedimenti aziendali e altri documenti, di qualsiasi natura, predisposti da Alia\AOUC e che contengono, riproducono o derivano dalle informazioni di cui al punto precedente.

F) Il presente Protocollo di intesa ha carattere sperimentale e in tale ottica ha una durata iniziale di 12 mesi dall'ultima sottoscrizione; allo scadere del primo anno di attività, la Cabina di regia redige apposita relazione sulle attività svolte e sulle iniziative promosse in attuazione del Protocollo di Intesa per le necessarie valutazioni da parte delle rispettive Direzioni dotate di poteri decisionali.

Qualora le Parti concordino sull'opportunità di proseguire la collaborazione, la scadenza del Protocollo di Intesa può essere prorogata per un ulteriore periodo di 2 anni con scambio di corrispondenza via PEC alle medesime condizioni.

- G) Ciascuna Parte si farà carico dei costi da essa sostenuti in attuazione del presente Protocollo di Intesa relativamente al funzionamento della cabina di regia.
- H) E' fatta salva la facoltà di entrambe le parti di recedere dal Protocollo di Intesa con un preavviso di 6 mesi, comunicato con PEC.

Firenze, li.....

AOU Careggi
Il Legale rappresentante
Direttore Generale

ALIA Servizi Ambientali spa
Il Legale rappresentante
.....

Allegato – Accordi di riservatezza

Tra

l'Azienda Ospedaliero Universitari Careggi, di seguito AOUC, con sede legale in Firenze, Largo Brambilla 3, 50134, ai fini del presente atto rappresentata dal Direttore Generale, dr.ssa Daniele Matarrese, giusto Decreto di nomina del Presidente della Giunta Regionale Toscana N° 61 del 7 Aprile 2023

e

Alia Servizi Ambientali S.p.A., di seguito "Alia" con sede legale in Firenze, Via Baccio da Montelupo n. 52, ai fini del presente atto rappresentata da [•], nato a [•] il [•], nella Sua qualità di [•], in virtù [•].

di seguito anche denominate collettivamente "Parti" e ognuna singolarmente "Parte"

Le Parti hanno sottoscritto il Protocollo di Intesa, di cui questo Accordo (di seguito, l'"Accordo di Riservatezza") è un allegato, al fine di avviare pratiche virtuose ed innovative in materia ambientale e, per quanto di comune interesse, nella gestione dei rifiuti sanitari prodotti all'interno del Campus di Careggi (di seguito, l'"Operazione"). Le Parti facendo seguito all'interesse manifestato, concordano con il presente accordo, le basi sulle quali rendere reciprocamente disponibili informazioni confidenziali per il raggiungimento dell'Operazione stessa.

Mediante la sottoscrizione del presente Accordo le Parti si impegnano reciprocamente (anche per conto dei propri Rappresentanti, come di seguito definiti) a mantenere strettamente riservate tutte le Informazioni Riservate (come di seguito definite) scambiate ai seguenti termini e condizioni.

1. Definizioni

Ai fini del presente Accordo di Riservatezza, i seguenti termini avranno il significato ad essi qui di seguito attribuito:

"Controllo" indica (i) la proprietà diretta o indiretta delle azioni che rappresentano il 50% (cinquanta per cento) o più dei diritti di voto o di tutte le azioni in circolazione del capitale sociale della società, e/o, in ogni caso, (ii) il potere di dirigere o influenzare la direzione o le scelte strategiche di una società, mediante la titolarità di diritti di voto rilevanti o partnership o proprietà di altro genere, mediante contratti, o in qualunque altro modo, e le espressioni "controlla" o "è controllata da" devono essere interpretate di conseguenza.

"Destinatario" indica la Parte ricevente l'Informazione Riservata.

"Entità Collegate" indica, con riferimento ad ogni Persona, tutte le Persone direttamente o indirettamente controllanti, controllate da o sotto il comune Controllo di tale Persona.

"Gruppo" indica, con riferimento a ciascuna Società, la medesima Società congiuntamente alle relative Entità Collegate.

"Informazioni Riservate" si intendono tutte le informazioni e i dati di qualsiasi tipo, registrate o comunicate oralmente, per iscritto, elettronicamente o in altro modo (compreso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, inventario di portafoglio, promemoria, nota, relazione, report, studio, analisi, disegno, lettera, elenco, software, specifica, figura, grafica, registrazione del suono, compilazione, previsione, dati, copia, verbale o altro documento), riguardanti l'Operazione nonché gli affari, i piani, le attività delle Società e/o e del relativo Gruppo, a cui il Destinatario o i suoi Rappresentanti avranno accesso e connesse all'Operazione.

"Persona" indica qualsiasi società, associazione, ente governativo o altro ente, impresa, partner commerciale, joint venture, trust, ente non registrato o persona fisica.

“Rappresentanti” ha il significato ad essi attribuito all’Articolo 4 (Ottemperanza agli obblighi di riservatezza da parte del Destinatario e dei Rappresentanti) che segue.

2. Informazioni non incluse nelle informazioni riservate

Le Informazioni Riservate non includono:

- (i) le informazioni che sono di pubblico dominio al momento della loro divulgazione diverse da quelle che diventano di pubblico dominio a seguito di una violazione da parte del Destinatario e/o dei suoi Rappresentanti del presente Accordo di Riservatezza o che diventino di pubblico dominio in un secondo momento senza alcuna colpa addebitabile al Destinatario o ai suoi Rappresentanti; o
- (ii) le informazioni che fossero, al momento in cui sono state messe a disposizione del Destinatario e/o dei suoi Rappresentanti già in legittimo possesso del Destinatario e/o dei Rappresentanti; o
- (iii) le informazioni che il Destinatario e i suoi Rappresentanti hanno acquisito autonomamente e sviluppato in maniera indipendente senza far affidamento sulle Informazioni Riservate.

3. Obblighi di riservatezza

Fermo restando quanto previsto dall’Articolo 4 (Ottemperanza agli obblighi di riservatezza da parte del Destinatario e dei suoi Rappresentanti) che segue, il Destinatario si impegna (anche per conto dei suoi Rappresentanti) a:

- (i) non rivelare (direttamente o indirettamente) in alcun modo, né rendere disponibile (in alcun modo), in tutto o in parte, qualsiasi Informazione Riservata senza il preventivo consenso scritto della Società il cui Gruppo è interessato dalla relativa Informazione Riservata, fatta eccezione per gli ulteriori consulenti, le controparti (inclusi advisor finanziari, il concedente e competenti autorità pubbliche) e loro consulenti coinvolti nell’Operazione ed esclusivamente nell’ambito delle attività svolte dal Destinatario in relazione all’Operazione medesima;
- (ii) chiedere il preventivo consenso scritto dell’altra Parte alla condivisione delle Informazioni Riservate anche con soggetti terzi coinvolti o potenzialmente coinvolti nella Operazione;
- (iii) esercitare tutta la dovuta diligenza richiesta relativamente a questo tipo di Operazione affinché le Informazioni Riservate non siano divulgate a terzi o, in ogni caso, rese disponibili a terzi, fatta eccezione per gli ulteriori consulenti, le controparti (inclusi advisor finanziari, il concedente e competenti autorità pubbliche) e loro consulenti coinvolti nell’Operazione ed esclusivamente nell’ambito delle attività svolte dal Destinatario in relazione all’Operazione medesima;
- (iv) astenersi dall’utilizzare le Informazioni Riservate per qualsiasi scopo diverso dalle attività relative all’Operazione ad essa comunque connesse, senza il preventivo consenso scritto della Società il cui Gruppo è interessato dalla relativa Informazione Riservata;
- (v) (ove applicabile) non fare alcun annuncio o dichiarazione sullo svolgimento di discussioni e i progressi nelle negoziazioni senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte in relazione al contenuto di tale annuncio o dichiarazione.

4. Ottemperanza agli obblighi di riservatezza da parte del Destinatario e dei suoi Rappresentanti

Il Destinatario potrà divulgare le Informazioni Riservate ai professionisti da questi incaricati e ai relativi dipendenti coinvolti nell’Operazione (di seguito, i “Rappresentanti”), agli ulteriori consulenti e le controparti (inclusi advisor finanziari, il concedente e competenti autorità pubbliche) coinvolti

nell'Operazione e loro consulenti, in ogni caso, esclusivamente per lo svolgimento delle attività relative all'Operazione o ad essa connesse.

Il Destinatario manterrà e farà in modo che venga mantenuta da parte di ciascuno dei Rappresentanti la massima riservatezza ed il più stretto riserbo sulle Informazioni Riservate e farà in modo che le Informazioni Riservate vengano conservate e utilizzate da parte di ciascuno dei Rappresentanti con misure di sicurezza e con modalità tali da garantire un'adeguata protezione delle Informazioni Riservate. Il Destinatario sarà direttamente responsabile per qualsiasi violazione dei termini e condizioni del presente Accordo di Riservatezza da parte di ciascuno dei Rappresentanti.

5. Efficacia degli obblighi di riservatezza

Qualora il Destinatario o i suoi Rappresentanti siano obbligati a divulgare alcune delle Informazioni Riservate per legge o regolamento o in esecuzione di decisioni giudiziarie, ordinanze governative o richieste di autorità, il Destinatario o i suoi Rappresentanti dovranno inviare alla Società il cui Gruppo è interessato dalla relativa Informazione Riservata idonea comunicazione scritta con un preavviso di 3 giorni lavorativi rispetto alla data di prevista divulgazione, ove compatibile con leggi, regolamenti o richieste di cui sopra. Il Destinatario o i suoi Rappresentanti saranno autorizzati a fornire esclusivamente quelle Informazioni Riservate strettamente necessarie ad adempiere agli obblighi di cui sopra e faranno tutto quanto in loro potere affinché le stesse siano mantenute riservate.

6. Diritti sulle Informazioni Riservate

Il Destinatario riconosce e accetta (anche per conto dei suoi Rappresentanti) che tutte le Informazioni Riservate sono e rimarranno di esclusiva proprietà della Società rivelante e/o dei membri del relativo Gruppo (a seconda del caso). La divulgazione delle Informazioni Riservate non attribuirà al Destinatario e ai suoi Rappresentanti alcun diritto di utilizzare le stesse o di divulgarle a terzi, fermo restando quanto previsto dal presente Accordo di Riservatezza.

7. Impegno alla restituzione o alla distruzione delle Informazioni Riservate

Il Destinatario, su richiesta scritta della relativa Società il cui Gruppo è interessato dalla relativa Informazione Riservata, si impegna a restituire o distruggere le Informazioni Riservate in proprio possesso, sia esse fornite in forma scritta, in formato elettronico o in altra forma, e a distruggere e cancellare le Informazioni Riservate dai propri computer, elaboratori di dati o altri dispositivi contenenti tali informazioni, fatta eccezione per le Informazioni Riservate che la normativa applicabile richieda di trattenere.

Resta inteso che la restituzione ovvero la distruzione delle Informazioni Riservate non pregiudicherà in alcun modo l'efficacia degli obblighi a carico del Destinatario e di ciascuno dei suoi Rappresentanti ai sensi del presente Accordo di Riservatezza. Resta, altresì, inteso che le Informazioni Riservate che la normativa applicabile richieda di trattenere continueranno ad essere soggette ai termini e condizioni del presente Accordo di Riservatezza.

8. Risarcimento

Il Destinatario riconosce e accetta (anche per conto dei suoi Rappresentanti) che in caso di violazione del presente Accordo di Riservatezza da parte del Destinatario o di ciascuno dei suoi Rappresentanti, la parte responsabile della violazione dovrà corrispondere alla Società interessata dalla violazione un adeguato risarcimento per tutti i danni e le perdite subiti in conseguenza della o in connessione a tale violazione. Tale risarcimento sarà quantificato dal foro competente ai sensi dell'Articolo 11 (Legge Applicabile e Foro Competente) che segue.

9. Durata

Il presente Accordo di Riservatezza entrerà in vigore alla data di sottoscrizione e resterà in vigore per i successivi 5 anni.

10. Varie

Il presente Accordo di Riservatezza supera e sostituisce qualsiasi contratto, accordo, offerta o intesa, scritta o verbale, intercorso in precedenza tra le Parti sullo stesso oggetto.

Le Parti concordano che il presente Accordo di Riservatezza non costituisce impegno a sottoscrivere ulteriori accordi né a portare a compimento l'Operazione.

Salve le disposizioni di legge inderogabili, la nullità, invalidità, inefficacia o oggettiva inapplicabilità di qualsiasi delle clausole del presente Accordo di Riservatezza non avrà effetto sulla validità, efficacia ed applicabilità di ogni altra clausola e, in ogni caso, il presente Accordo di Riservatezza verrà interpretato in modo da permettere la sopravvivenza di qualsiasi clausola che come sopra non risulti nulla, invalida, inefficace o oggettivamente inapplicabile. Le clausole eventualmente nulle, invalide, inefficaci o oggettivamente inapplicabili continueranno ad applicarsi con le modifiche che, interpretando in buona fede l'intenzione delle Parti, ne permettano la sopravvivenza.

Le Parti si obbligano, altresì, a rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali (RGDP n. 2016/679 e D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ss.ii.mm).

11. Legge Applicabile e Foro Competente

Il presente Accordo di Riservatezza è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato conformemente alla stessa. Qualsiasi controversia o azione legale connessa a o derivante dal presente Accordo di Riservatezza o dalla sua validità, esecuzione o interpretazione sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del Foro di Firenze.

Firenze, li.....

AOU Careggi

Il Legale rappresentante

Direttore Generale

ALIA Servizi Ambientali spa

Il Legale rappresentante
